



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE N.R.G. 315 del 21-08-2025

AREA URBANISTICA - TERRITORIO

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - SUAP

Numero di Settore: 8

Oggetto: INCARICO LEGALE PER MODIFICA CRITERI PEREQUATIVI

IL RESPONSABILE DI AREA

GIUSTO decreto di nomina del Sindaco, prot. n. 2557 in data 13/03/2025, con il quale si è attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione al Direttore di Area e ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il T.U.E.L. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Altavilla Vicentina;
- il PIAO (Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione) del Comune di Altavilla Vicentina, in particolare la sezione relativa alla prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità;
- il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001);
- la Legge Regionale 4 aprile 2019, n. 14 (BUR n. 32/2019) Veneto 2050: Politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 196/2003 e il GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019 - Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n. 679, G.U. 04/05/2016;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il combinato disposto di cui agli art. 6 bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013;

- la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 50 del 30/12/2024, immediatamente esecutiva, di approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 51 del 30/12/2024, immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 34 del 15/05/2024, esecutiva, ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Codice di comportamento del personale dipendente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 13/01/2025, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - Art. 169 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/03/2025, esecutiva, di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 25/06/2025, esecutiva, dall'oggetto "Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027. Aggiornamento degli obiettivi del ciclo della performance (sezione 2.2) e del piano triennale di fabbisogno del personale (sezione 3)";
- la delibera di Giunta Regionale Veneta n. 927 del 07 aprile 2009 "approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Altavilla Vicentina (PAT)";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18 ottobre 2010 di approvazione del primo Piano degli Interventi e le successive deliberazioni di variante allo stesso;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 99 del 28/11/2017 di ratifica, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. 11/2004, dell'approvazione della Variante n. 1 al P.A.T. del Comune di Altavilla Vicentina a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi del 20/11/2017 (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 in data 15/12/2017);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 16/09/2019 di approvazione della Variante n. 2 al P.A.T. per adeguamento alle disposizioni della L.R. 6 giugno 2017 n. 14 e alla D.G.R.V. n. 688 del 15/05/2018 sul contenimento del consumo di suolo.

PREMESSO che:

- il D. Lgs. n. 112/1998 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, oltre a stabilire che i Comuni devono dotarsi di uno Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai relativi procedimenti;
- il D.P.R. n. 160/2010 recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n. 133", ha introdotto una nuova disciplina relativa al SUAP, abrogando le previgenti disposizioni previste dal D.P.R. n. 447/1998;
- in ordine all'individuazione di "beni e servizi" ricadenti nell'ambito di applicazione del nuovo Regolamento, si evidenzia che l'art. 1 comma 1 lett. i) specifica che sono da includere tra le attività produttive "le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni";
- l'art. 2 comma 1 di tale regolamento individua il SUAP quale "unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. 26/03/2010 n. 59", stabilendo altresì una disciplina a favore dello snellimento delle procedure, come previsto dagli artt. 7 e 8 del medesimo regolamento;

- la Legge Regionale 31/12/2012 n. 55 individua le seguenti procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di sportello unico denominato SUAP di cui al D.P.R. n. 160/2010:
 - interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale (art. 2);
 - interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale (art. 3);
 - interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale (art. 4);
- in particolare, l'art. 4 Legge Regionale 31/12/2012 n. 55 trova applicazione nei casi in cui il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale;
- lo stesso art. 4 dispone che il consiglio comunale delibera sulla variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate, così che la determinazione favorevole del consiglio comunale corrisponde all'approvazione della variante.

ATTESO che:

- il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Altavilla Vicentina ha introdotto nella pianificazione comunale delle importanti innovazioni quali la perequazione, la compensazione, i crediti edilizi (art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione) come indicato dalla L.R. 11/2004 (art. 35 e 37) e previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (art. 16 comma 4 d-ter);
- il Comune di Altavilla Vicentina si è dotato di Linee Guida per la definizione dei criteri e riferimenti economico-finanziari per l'applicazione della perequazione (Atto di indirizzo criteri perequativi approvato con il primo Piano degli Interventi, modificato con la terza Variante al P.I. e variato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/05/2020 "Modifica atto di indirizzo criteri perequativi").

RITENUTO opportuno effettuare una modifica al citato Atto di indirizzo criteri perequativi definendo puntuali indicazioni per determinare il contributo straordinario cui assoggettare gli interventi edilizi:

- in attuazione delle procedure di variante SUAP ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge Regionale 31/12/2012 n. 55 (interventi in "deroga" al P.I.; interventi in "variante" al P.I. e in "variante" al PAT/P.I.);
- in attuazione degli articoli 6 e 7 della Legge Regionale 4 aprile 2019, n. 14 nel caso comportino la realizzazione di un edificio con volumetria superiore ai 2.000 metri cubi per il quale è previsto il rilascio del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

RICHIAMATI alcuni principi ribaditi e consolidati dalla giurisprudenza regionale e nazionale, in particolare:

- TAR Emilia Romagna, Sez. I, sentenza 14 gennaio 1999, n. 22 che ha statuito come lo strumento della perequazione si armonizzi con gli sviluppi, culturali e giuridici, più recenti in materia urbanistica;
- TAR Lombardia, Milano, sentenza 29 luglio 2024, n. 2332 che ha affermato come le scelte urbanistiche costituiscano valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali;
- TRGA Trento, 5 agosto 2022, n. 149, che ha posto l'accento sui principi di pianificazione perequativa generale e parziale e sui concetti di compensazione urbanistica;
- TAR Umbria, Sez. I, 13 dicembre 2017, n. 803, che ha analizzato lo strumento della perequazione urbanistica ed il principio di omogeneità della zona;

- Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4545 ha approfondito il principio di attribuzione di un vantaggio urbanistico prestabilito a condizioni prefissate e standardizzate;
- Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2011, n. 6865;
- Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 novembre 2001, n. 5721 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 giugno 2005, n. 3253 che hanno ribadito il principio della tipicità degli atti programmatori in materia urbanistica, atteso che ciò “non risponde soltanto a criteri di giustapposizione nominalistica, ma risponde soprattutto all’individuazione della presenza di elementi di garanzia per l’ordinato assetto urbanistico del territorio”;
- Corte Costituzionale, sentenza 5 aprile 2016, n. 67 che incoraggia, in linea di principio, l’adozione di misure di perequazione urbanistica in alternativa all’espropriazione.

RICORDATO e ribadito il contenuto dell’art. 35 della L.R. Veneto n. 11/2004 “...la perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivati dalla realizzazione delle dotazioni territoriali”.

EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale di Altavilla Vicentina sta predisponendo la variante n. 23 allo strumento generale di pianificazione territoriale (Piano degli Interventi) ed elemento fondamentale, parte integrante e sostanziale della variante urbanistica, risulta essere il fascicolo che definisce criteri e modalità applicative della perequazione urbanistica.

RAVVISATA la necessità di coinvolgere un legale che supporti nel tracciare le puntuali modifiche alle Linee Guida per la definizione dei criteri e riferimenti economico-finanziari per l’applicazione della perequazione, al fine di agire nel pieno rispetto non solo dei principi tecnici ma anche della correttezza e legittimità giuridica.

DATO ATTO che è stato chiesto dal competente ufficio un preventivo di spesa all’Avvocato Dario Meneguzzo, con sede in MALO (VI) Via Gorizia n. 18, in quanto professionista in possesso dei requisiti di comprovata esperienza e professionalità necessari per l’espletamento dell’attività richiesta.

ESAMINATO il preventivo di spesa dell’Avvocato Dario Meneguzzo, acquisito al prot. gen. n. 8881 in data 29/07/2025 da cui si evince come la spesa per l’incarico sia pari a € 2.188,68 (duemilacentoottantotto/68) – (comprensiva di 15% rimborso spese generali, CPA 4%, IVA 22%) ed appurato che lo stesso risulta essere congruo con il servizio richiesto.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 149/2017 del 22.11.2017, avente per oggetto “*Approvazione atto di indirizzo per il conferimento di incarichi legali*”.

VISTI gli elenchi di avvocati approvati con determinazioni del Direttore di Area Segreteria n. 242/2018 e n. 65/2021 per l’affidamento di incarichi di assistenza legale e di difesa in giudizio dell’Ente e preso atto altresì che il citato Avvocato risulta inserito nell’elenco dei professionisti cui fare riferimento per il conferimento di incarichi legali in materia.

RITENUTO pertanto di procedere con la definizione dell’incarico all’Avv. Dario Meneguzzo di Malo, che riscontra la fiducia dell’Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che:

- l’assunzione del presente impegno è conforme al nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, così come prescritto dal nuovo principio contabile all. 4/2 al D.

Lgs. 118/2011 e s.m.i., e dagli artt. 181 e 193 del T.U.E.L. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;

- ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della Legge 243/2012;
- il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
- sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della Legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Altavilla Vicentina, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- vengono osservati gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

PRESO ATTO degli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ed attribuito il **C.I.G. B7FF82EFD8**, ai sensi del D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in L. 217 del 17.12.2010;

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di nominare l'Avvocato Dario Meneguzzo, con sede in MALO (VI) Via Gorizia n. 18, per l'espletamento dell'incarico in premessa meglio citato;
- 3) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato;

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025

Capitolo: 2570.00.04

Descrizione: "prestazioni di servizi legali"

Missione: 8

Programma: 1

Piano dei conti: 1.03.02.11.006

Importo: 2.188,68 euro

Beneficiario: Meneguzzo Dario

- 4) di dare atto che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Altavilla Vicentina, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale dei soggetti coinvolti nel procedimento;
- 5) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9, comma 1, lett. A) sub 2, del D.L. 78/2009";

- 6) di dare atto altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;
- 7) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
- 8) di dare atto che la presente risponde alla regolarità tecnica e se ne attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL D. Lgs. 267/2000).

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile
Casolin Cesarino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.